18. Gli sia proibito di servirsi per Consiglieri di Forestieri di qualsivoglia grado, o Nazione; siccome di loro conferire Cariche, o Dignità, o commettere alla loro sede Governo alcuno di Provincie, o Cittadi.

19. Similmente, che non possa minorare il numero delle Cariche della Corona, o abolirle, quando gli accaderà di distribuirle come vacanti, o sieno elleno quelle della sua Corte, o delle Provincie, per impiegare poi quelle rendite nel proprio mantenimento, e per maggiore magnificenza.

20. Sia finalmente obbligato a conservare inviolabili tutti i diritti, privilegj, e grazie concesse da' Re precedenti a' Polacchi, ed a' Littuani; come pure a' Nazionali delle Provincie alla Polonia soggette; anzi strettamente ogni cosa osservare, proteggere, e confermare occorrendo con lettere Regie private, e pubbliche.

Benchè però sia così limitata la Reale autorità da tali, ed altre condizioni, che li Polacchi sa sono riserbate secondo le congiunture, ed i tempi, non è però che il Re non abbia pure de'gran privilegi. Se rimane stabilito di fare la guerra, non sta a suo carico il mantenimento dell'Armata, ma ne ha tutto il pensiero la Dieta del Regno. E quantunque S. M. non possa far lieve di Truppe, nè meno alle proprie spese senza participarlo alla Dieta, ed averne lo assenso, ha però la libertà di comandare a tutto lo Esercito, o in persona, o per mezzo de' suoi Generali, di ordinare a suo buon talento, ed aver cura che le Milizie sieno pagate dalla Cassa pubblica militare. Quando si